

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

1. È costituita la "Fondazione di partecipazione LEONARDO DA VINCI", in forma abbreviata "FONDAZIONE LEONARDO DA VINCI".

2. La Fondazione ha piena capacità di diritto privato e risponde ai principi e allo schema giuridico della "Fondazione di partecipazione" nell'ambito del più vasto genere di fondazione disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del codice civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Art. 2 – Sede

1. La Fondazione ha sede legale in Milano, in via Durini n. 24.

2. La Fondazione potrà istituire Delegazioni ed Uffici di rappresentanza sia in Italia che all'estero per svolgere attività promozionali in considerazione dello sviluppo della rete di relazioni nazionali ed internazionali.

Art. 3 – Finalità

1. La Fondazione ha per scopo:

a) La valorizzazione della vita e delle opere di Leonardo da Vinci attraverso l'organizzazione e l'attuazione di progetti, eventi, convegni, percorsi formativi / educativi, editoria, concorsi e di qualsiasi iniziativa di natura artistica, culturale ed innovativa, a livello nazionale ed internazionale.

b) La promozione della cultura in generale e in particolare, leonardesca e rinascimentale a tutti i livelli della società, per favorire la crescita intellettuale collettiva ed individuale, considerando la parità di genere e di inclusione, in particolare nei giovani

c) La partecipazione a Gare Pubbliche bandite dalla Comunità Europea, Amministrazioni Comunali, Provinciali e Regionali per il finanziamento delle attività rivolte alla comunità, la gestione di impianti e strutture culturali e sportive oltre che per i servizi pubblici di natura "strumentale" in linea con le finalità della Fondazione.

2. Per lo svolgimento delle attività suddette, la Fondazione potrà:

- offrire l'affiliazione a nuovi soci, che potranno beneficiare dei servizi della Fondazione
- ricevere ed utilizzare contributi, finanziamenti o altre erogazioni di ogni tipo e natura, sia privati che pubblici;

- concludere accordi e convenzioni, contratti per prestazioni di servizio, conferire incarichi, acquisire e cedere diritti relativi ad opere dell'ingegno, beni e diritti di qualsiasi natura;

- istituire e fondare enti, nonché partecipare ad associazioni, consorzi, società od altre organizzazioni aventi finalità compatibili.

Art. 4 – Durata

La durata della Fondazione è stabilita in anni 30 (trenta) ed è prorogabile di altri 30 (trenta) alla scadenza del termine originario.

Art. 5 - Patrimonio ed esercizio finanziario

L'Ente possiede un fondo di dotazione iniziale, adeguato alla realizzazione degli obiettivi statuari, che comprende un "fondo patrimoniale di garanzia", indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente.

Il fondo di dotazione iniziale della Fondazione è costituito dai contributi in denaro versati a tale titolo dai fondatori nella misura indicata nell'atto costitutivo.

Tale Fondo di dotazione dovrà essere adeguatamente integrato qualora la Fondazione ampliasse considerevolmente la sua attività con ulteriori contributi provenienti da terzi, compatibili con il proprio codice etico.

Il Fondo di gestione è vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuazione nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti favoriti dal patrimonio della Fondazione.

Il patrimonio può essere aumentato da lasciti, da donazioni e da qualsiasi altro apporto dei fondatori o di terzi accettati e destinati allo scopo con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione sarà quindi costituito dal fondo di dotazione iniziale e da: - contributi di qualsiasi natura apportati dai fondatori, da società, da enti pubblici o privati, ovvero da privati cittadini; - beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione da parte di società, da enti pubblici o privati, oppure da privati cittadini; - somme derivanti dai redditi propri generati nella gestione amministrativa degli utili e degli avanzi di gestione della Fondazione.

E' espressamente vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve a favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

Si considerano distribuzione indiretta di utili altresì le fattispecie previste nell'art. 3 del D.lgs. n. 155/2006.

Art. 6 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 7 - Soci fondatori

Sono soci fondatori, oltre a coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo della fondazione, tutti coloro che facciano domanda di partecipazione alla fondazione nel termine di 3 (tre) mesi dalla costituzione; saranno parimenti considerati soci fondatori tutti quegli enti pubblici che facciano domanda di adesione nel termine di 6 (sei) mesi dalla costituzione.

È conferito mandato al Consiglio di Amministrazione di prorogare detti termini per un periodo eguale, per una sola volta, al fine di agevolare eventuali meritevoli richieste od in caso di trasformazioni rilevanti della Fondazione.

I soci fondatori sono tenuti al versamento di una quota contributiva annua, stabilita a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione; l'indicazione dell'importo della quota, delle modalità di versamento e degli ulteriori dettagli sono contenuti nel Regolamento della Fondazione.

Art. 8 - Soci ordinari (altri soci con definizione di ordinario, partner, sponsor ed eventualmente altri, demandati al regolamento).

Sono considerati altresì soci, c.d. ordinari, le persone fisiche e giuridiche private, le Associazioni e le fondazioni terze che condividono e contribuiscono agli scopi della Fondazione, secondo i criteri di affiliazione stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota contributiva annua, stabilita a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione; l'indicazione dell'importo della quota, delle modalità di versamento e degli ulteriori dettagli sono contenuti nel Regolamento della Fondazione.

L'eventuale qualifica di socio "Benemerito" può essere conferita eccezionalmente a persone fisiche e giuridiche ed Enti in generale (Associazioni, Fondazioni, Società, Fondazioni bancarie) che svolgano un ruolo di sostegno economico-finanziario rilevante a favore della Fondazione.

Art. 9 - Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) l'Assemblea dei soci;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Segretario Generale
- f) il Revisore dei conti.

2. Al Presidente, così come ai membri del Consiglio di amministrazione, al Segretario Generale e al Revisore dei conti, spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento del proprio mandato.

3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore, purché persona esterna al medesimo Consiglio, che svolgerà le attività allo stesso espressamente delegate.

Potrà eventualmente percepire un compenso in base all'attività svolta e legato ai vantaggi economici dallo stesso generati a favore della Fondazione, previo consenso del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - Il Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di amministrazione fra i suoi membri e ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; può conferire procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti anche a favore di persone estranee al Consiglio.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte eventualmente da un Vice Presidente "ad interim" nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri; In caso di assenza il Presidente deve avvisare i componenti del Consiglio di Amministrazione e tale comunicazione è fatta mediante avviso su qualsiasi supporto e spedito con qualunque modalità, anche elettronica, che dia prova dell'avvenuto ricevimento; detta comunicazione deve contenere esplicitamente i giorni di assenza, in modo che le funzioni del Presidente possano essere svolte dalle persone di cui sopra.

3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; convoca e presiede, l'assemblea unitaria dei soci fondatori ed altri soci; garantisce il rispetto dello Statuto e ne propone le eventuali modifiche, nel caso che ne ravvisi le necessità; svolge, in generale, tutte le competenze non effettivamente esercitate o esercitabili dagli altri organi.

4. Il Presidente sovrintende al buon andamento della Fondazione, coordina l'attività dei vari organi, vigila sul corretto funzionamento della Fondazione e sulla realizzazione degli scopi istituzionali, esercita i poteri a lui delegati dal Consiglio, cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. Il Presidente, nell'esercizio delle sue facoltà, ha ogni potere relativo alla gestione amministrativo-contabile, con possibilità di aprire e chiudere conti correnti e gestire i rapporti bancari tutti.

5. Il Presidente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio che l'ha nominato.

Art. 11 – L'assemblea a dei soci

1 L'Assemblea della Fondazione è costituita dai seguenti membri:

2 Soci Fondatori

3 altri Soci (ordinari) ammessi successivamente alla costituzione della Fondazione.

I membri dell'Assemblea (soci fondatori e altri soci) mantengono la propria affiliazione con lo stato di socio onorando il pagamento annuale della quota associativa fissata dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è convocata, a mezzo posta ordinaria o elettronica, non meno di 8 (otto) giorni prima della data fissata, almeno una volta l'anno dal Presidente, per l'illustrazione delle attività svolte, l'approvazione definitiva del bilancio annuale, del bilancio preventivo, del programma annuale di lavoro, degli eventuali cambiamenti necessari che prevedono il coinvolgimento dell'Assemblea.

1. L'Assemblea può proporre raccomandazioni, specifiche iniziative o programmi, demandandone al Consiglio di Amministrazione la concreta attuazione e definendone i relativi tempi di realizzazione e le modalità di eventuale tempestiva informativa.

2. L'Assemblea provvede a designare i membri del Consiglio di Amministrazione, nonché il Revisore.

3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva, a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti, eventuali trasformazioni e modifiche statutarie, nonché l'estinzione della Fondazione. Ai sensi dell'art. 12, per le materie espressamente indicate, anche il Consiglio di Amministrazione ha il potere di modificare lo statuto con propria decisione.

4. L'Assemblea è validamente costituita se è presente la maggioranza dei soci in regola con gli obblighi della Fondazione appartenenti in prima convocazione, e qualunque sia il numero dei membri, in seconda convocazione.

Art. 12 – Il Consiglio di Amministrazione; composizione e funzionamento

1. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri, nominati dall'Assemblea dei soci.

2. Il Consiglio di amministrazione elegge, nel suo seno il Presidente ed il Segretario Generale, definendone le specifiche competenze di quest'ultimo. Tutti i membri del Consiglio durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

3. Al Consiglio di Amministrazione spettano i seguenti poteri:

a) definire le finalità generali e gli indirizzi strategici necessari allo svolgimento delle attività istituzionali;

b) approvare il Regolamento per disciplinare l'organizzazione e la gestione operativa della Fondazione. Il regolamento dovrà essere pubblicato sul sito internet della Fondazione e sarà sempre disponibile presso la sede legale anche in formato cartaceo, a fini di consultazione. Assolta tale forma di pubblicità, il Regolamento si considera conosciuto da tutti i soci;

c) approvare preliminarmente il bilancio ed il conto preventivo dell'anno seguente entro il mese di aprile prima dell'approvazione finale dell'Assemblea;

d) provvedere agli incarichi esterni secondo le necessità per la gestione operativa;

e) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, lasciti, eredità, sussidi e contributi in genere destinati alla Fondazione;

f) Stabilisce i criteri per l'accettazione delle richieste di adesione dei soci e da' mandato al segretario generale per l'operatività della accettazione;

g) deliberare le eventuali esclusioni dalla Fondazione dei soci che abbiano violato gli obblighi economici e/o comportamentali nei confronti della Fondazione di cui all'art. 17; gli atti di esclusione devono essere sempre motivati;

h) deliberare l'istituzione di enti ai sensi dell'art. 2 comma n. 5, nonché autorizzare la partecipazione strutturale della Fondazione a consorzi, società ed altre strutture associative con altri enti pubblici o privati, organismi, persone fisiche o giuridiche;

i) nominare, su proposta del Presidente, l'eventuale Direttore esterno per i progetti esecutivi, definendone il relativo contratto;

l) nominare gli eventuali membri del Comitato scientifico e determinare la misura dell'eventuale compenso;

m) determinare le quote annuali a carico dei Soci, siano essi persone fisiche o persone giuridiche; n) delegare al Presidente o a uno o più dei suoi componenti o al Segretario Generale particolari poteri, determinando i limiti della delega;

o) ferma restando la competenza dell'assemblea, deliberare, con il voto favorevole della maggioranza dei membri che lo compongono, le modifiche dello Statuto riguardanti i requisiti di ammissione dei soci, gli obblighi economici e comportamentali degli stessi, la disciplina dell'esclusione e del recesso, il funzionamento e le competenze del Consiglio di Amministrazione medesimo, del Segretario Generale e del Comitato Scientifico;

Art. 13 - Il Revisore dei conti

1. Il Revisore è nominato dall'Assemblea; dura in carica 3 (tre) anni e può essere rinominato.

2. Il Revisore:

a) esamina i bilanci preventivi e consuntivi redigendo, per ciascuno di essi, una Relazione;

b) compie le verifiche necessarie per accertare il regolare andamento della gestione finanziaria ed amministrativa della Fondazione;

c) esercita la vigilanza sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei Regolamenti;

d) riferisce periodicamente i risultati dei controlli eseguiti.

3. Il Revisore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione indette per la discussione ed approvazione dei bilanci e ha facoltà di partecipare alle altre riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 – Il Segretario generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio che lo ha nominato.

Il Segretario Generale è responsabile operativo e amministrativo della Fondazione.

Egli in particolare: - provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, - dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.

Art. 15 – Il Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la costituzione di un comitato scientifico, e ne nomina i componenti. Il comitato, quale organo aggiuntivo di carattere consultivo, elegge tra i suoi componenti un coordinatore; si può costituire in gruppi di lavoro per specifiche materie; può attribuire la competenza su singoli argomenti a propri membri.

Il Comitato Scientifico, anche per mezzo del coordinatore, si interfaccia unicamente con il Consiglio di Amministrazione o, su esplicita delega, con il Direttore eventualmente nominato.

Art. 16 - Verbali della Fondazione

1. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, delle Assemblee settoriali e di quella unitaria dei soci devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico ed essere sottoscritti dal segretario generale e dal Presidente.

2. I verbali del revisore devono essere trascritti su apposito registro e devono essere sottoscritti dallo stesso

Art. 17 – Esclusione e recesso del socio

1. Il Consiglio di Amministrazione decide, a maggioranza assoluta, l'esclusione di soci fondatori e ordinari per gravi inadempimenti degli obblighi derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

l'inadempimento dell'obbligo di versamento della quota contributiva annuale;

la condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli organi associativi e/o con la Fondazione;

la causazione di danni, anche solo potenziali, in virtù di comportamenti scorretti, illegittimi o sleali nei confronti della Fondazione o degli appartenenti agli organi associativi.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

estinzione dovuta a qualsiasi titolo;

apertura di liquidazione giudiziale o di altra procedura liquidatoria.

Quanto al mancato versamento della quota annuale, l'esclusione potrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione decorsi 15 giorni dalla scadenza naturale dell'annualità.

2. Ciascun Socio ha facoltà di recedere con dichiarazione da inviare a mezzo posta ordinaria raccomandata o a mezzo posta elettronica, certificata o meno, con un preavviso di tre mesi ed il recesso avrà effetto decorso il suddetto termine.

1. Art. 18 – Norma conclusiva

Per tutto quanto non diversamente stabilito è fatto riferimento alle norme del Codice civile in tema di fondazioni